

Al Personale TUTTO
(Docenti ed Ata)

OGGETTO: A.S. 2026/2027. Disposizione n. 23.

Permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 della L.104/1992 docenti e personale ATA, come modificato dal D.Lgs 105 del 30 giugno 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ritenuto necessario specificare le norme previste per i permessi di cui sopra,
DISPONE

il rimando alle seguenti normative:

nel CCNL dei lavoratori del comparto scuola, siglato il 18 gennaio 2019, la disciplina di tale assenza si rileva all'art. 68 (che abroga l'art. 32 del CCNL 19/04/2018, che a sua volta ha abrogato l'art. 15, c. 6 e c. 7 del CCNL del 29/11/2007).

Anche la circolare INPS n. 90 (e successive integrazioni e modifiche), nonché la circolare INPS n. 39 del 2023, specificano il caso.

In particolare, il decreto 105 del 30 giugno 2022 ha modificato l'articolo 33 della legge n. 104/1992, **eliminando il principio del "referente unico dell'assistenza"**, con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal medesimo articolo al comma 3, per cui, **fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile** per l'assistenza allo stesso individuo con necessità di sostegno intensivo, **i permessi L. 104/92** potranno essere riconosciuti, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Lo stesso D. Lgs 105/2022 ha esteso il numero di soggetti richiedenti **il congedo straordinario**, il quale, pertanto, può essere fruito dai seguenti soggetti, secondo il seguente ordine di priorità:

1. il **"coniuge convivente"**/la **"parte dell'unione civile convivente"**/il **"convivente di fatto"** di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona con disabilità in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona con disabilità in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del **"coniuge convivente"**/della **"parte dell'unione civile convivente"**/del **"convivente di fatto"** di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
3. uno dei **"figli conviventi"** della persona con disabilità in situazione di gravità, nel caso in cui il **"coniuge convivente"**/la **"parte dell'unione civile convivente"**/il **"convivente di fatto"** di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, della persona con disabilità siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei **"fratelli o sorelle conviventi"** della persona con disabilità in situazione di gravità nel caso in cui il **"coniuge convivente"**/la **"parte dell'unione civile convivente"**/il **"convivente di fatto"** di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e i **"figli conviventi"** del persona con disabilità siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un **"parente o affine entro il terzo grado convivente"** della persona con disabilità in situazione di gravità nel caso in cui il **"coniuge convivente"**/la **"parte dell'unione civile convivente"**/il **"convivente di fatto"** di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, i **"figli conviventi"** e i **"fratelli o sorelle conviventi"** siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Si ricorda che, nel rispetto della normativa vigente, le assenze di cui ai permessi di cui trattasi **non possono essere arbitrarie** e non rispettose dei diritti degli **delle studentesse e degli Studenti**.

La normativa prescrive, infatti, che i permessi vanno **"concordati"** con il **dirigente**, per agevolare la **riorganizzazione** del servizio, con **congruo** anticipo; ciò implica che è ingiustificabile la modalità della gestione autonoma, lasciando la richiesta negli Uffici di Segreteria il giorno prima o semplicemente telefonando, mettendo l'amministrazione in condizioni di non negare il permesso, atteso che, stando al comma 5 della



Circolare INPS, è convinzione erronea dei fruitori della legge 104, art. 33, considerare avulsa da autorizzazioni la suddetta tipologia di assenza.

La Circolare INPS e lo stesso nuovo CCNL in vigore, inoltre, prevedono un **PROGRAMMA DI ASSISTENZA** da consegnare al dirigente all'inizio di ogni mese, ovviamente modificabile con opportuni atti concordati, in caso di emergenza, al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa. Quest'ultimo programma è obbligatorio per coloro che fruiscono di tale beneficio per l'assistenza a persone con disabilità **residenti in posti da raggiungere in almeno 60 minuti**. E' utile a questo proposito rimandare su quanto affermato nella Circolare INPS dove si sostiene che: "il requisito dell'esclusività della stessa non si debba far coincidere con l'assenza di qualsiasi altra forma di assistenza **pubblica o privata**" (punto 5 della Circ. INPS).

Allo stesso modo, sempre in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare INPS n. 90/2007 e successive integrazioni, coloro che fruiscono di tali permessi (per l'assistenza ad un parente o affine, entro il terzo grado, non convivente), devono poter dimostrare di dover usufruire di tale permesso per **inderogabile assistenza**.

Testualmente citano le circolari INPS: **in caso di distanza considerevole, "possono essere riconosciuti ipermessi giornalieri nelle (sole) giornate in cui si dimostra di aver accompagnato la persona con disabilità all'effettuazione di visite mediche, accertamenti o simili, se avvenute, altrimenti non è assicurabile"** (cfr circ. 17/07/2000 n. 133, 11/07/2003 n. 128 dell'INPS e circ. 10/07/2000 n. 34 dell'INPDAP).

TANTO PREMESSO, DISPONE

a) i permessi retribuiti di cui all'art. 33, devono, possibilmente, essere fruiti dai **docenti** in giornate **non ricorrenti**, questo alla luce di esperienze pregresse in ordine alla registrazione sistematica di ritenere l'avverbio sopra citato **"possibilmente"**.

b) articolerà, per taluni casi, l'orario didattico **su sei giorni scolastici**, prevenendo l'assenza consistente di svolgimento degli insegnamenti disciplinari. Eventuale dichiarazione di un utilizzo non sistematico – tre giorni al mese – potrà essere accolto per riordinare il proprio orario didattico.

TANTO SOPRA a seguito di quanto segue:

- puntualmente, si registrano assenze - come un rituale - per l'art. 33, L.104, il giorno precedente o successivo al giorno libero o nelle giornate in cui sono previste attività pomeridiane degli OO.CC., o durante ponti festivi o a coda di ferie;
- bisogna assolutamente tutelare il diritto delle studentesse e degli studenti relativamente al monte ore didattico previsto;
- la dichiarazione della non programmabilità degli usufruenti, visto che il personale con tali benefici si incrocia sulle stesse classi con non possibilità di altre soluzioni, compromettendo, fortemente, la continuità didattica disciplinare del diritto degli studenti.

Ad ogni buon fine, onde evitare il rimando del congedo, si ricordano alcuni adempimenti opportuni necessari:

- programmazione da presentare all'inizio di ogni mese, con indicazione di prenotazioni di visite mediche, accertamenti o simili;
- il non uso consueto delle richieste di congedo, quali inserimenti nel quadro di anticipo o posticipi prefestivi o completamenti ad uso di allungamento di ponti festivi;
- il non uso di richieste, nello stesso mese di giorni ricorrenti o a cavallo del giorno libero – per i docenti -.

Resta inteso che eventuali deroghe, sicuramente, saranno realizzate per le sole emergenze.

Si allega modulistica.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Eugenia Carfora

Documento firmato digitalmente da Carfora Eugenia ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse.